



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 248 DEL 09/06/2025

Ufficio: Commercio e Sportello unico attività e Polizia Amministrativa

OGGETTO: ORDINANZA SALDI ESTIVI 2025 - DETERMINAZIONE PERIODO

IL DIRIGENTE

Richiamato l'Art. 15 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della L. 15 Marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "Vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'Art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999, n. 28 ed smi, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate, per quanto riguarda il periodo invernale, soltanto nell'arco di tempo compreso tra il 1° Gennaio ed il 31 Marzo, e, per quanto riguarda il periodo estivo, soltanto nel periodo compreso tra il 1° Luglio ed il 30 Settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Preso atto che con l'art. 6 della L.r. n. 13/2011 si è stabilito che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

In conformità con l'accordo della conferenza unificata delle regioni e prov. Autonome del 24.3.2011, della deliberazione n. 3-8048 del 12.12.2018, di quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.10.2024, l'assessorato regionale ha comunicato con nota pec n. 23919 del 4.6.2025 di aver fissato le **date di inizio dei saldi estivi per l'anno 2025, secondo il seguente calendario:**

- i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, il sabato 5 luglio 2025;
- i saldi possono durare fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative;
- i comuni stabiliscono la scansione temporale delle otto settimane di durata dei saldi;

Richiamata la Lr n. 30 del 7/12/2021 che ha abrogato la disposizione di cui all'art 14bis della lr 28/99 in merito alla sospensione del divieto di vendite promozionali durante lo stato di emergenza;

Rilevata la necessità di fissare pertanto il nuovo periodo di durata dei saldi invernali pari a n. 8 settimane continuative, così come già concordato con le organizzazioni di categoria per gli anni precedenti, e pertanto la fine dei saldi estivi al 30.8.2025;

Richiamato l'Art. 14 bis della citata Legge Regionale 28/1999 ed smi " e la Circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte del 2 Ottobre 2006, n. 2/BAP/COP, ai sensi della quale "resta in vigore il disposto dell'Art. 14 bis della L.R. 12 Novembre 1999 n. 28 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

Richiamato:

- il D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'Art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- i Decreti del Sindaco nn. 222, 223, 224, 225, 226 e 227 del 31.12.2024 con i quali sono stati riassegnati i nuovi incarichi dirigenziali alla luce del nuovo organigramma dell'Ente, con decorrenza 1.01.2025 fino a scadenza del mandato amministrativo del Sindaco
- la presente proposta inoltrata dal responsabile del procedimento Dsa Ghibaudo Gloria nominata con

DT n. 314 del 13.2.25
- il vigente Statuto dell'Ente;

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estivi, per l'anno 2025**, nei seguenti archi di tempo:

- **Vendite di fine stagione estivi: 5 luglio 2025 – 30 agosto 2025**

Si precisa che, ai sensi dell'Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n. 28, **l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori.**

Si fa presente che, ai sensi dell'Art. 15, comma 3, della succitata Legge Regionale, “*nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure ogni riferimento a 'fallimento', 'procedure fallimentari', 'esecutive', 'individuali' o 'concorsuali' e simili, anche come termine di paragone*”.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114, “*lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*”.

L'Art. 14 bis della citata Legge Regionale 28/1999 ed smi” e la Circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte del 2 Ottobre 2006, n. 2/BAP/COP, **STABILISCONO CHE** “*resta in vigore il disposto dell'Art. 14 bis della L.R. 12 Novembre 1999 n. 28 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*”;

Si avverte altresì che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206.

E COMUNICA

- Per quanto di interesse di terzi, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Nichelino o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
- Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'arch. Ruata Silvia;
- Tale provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Nichelino e ne sarà data notizia sul sito del comune www.comune.nichelino.to.it e sulla pagina facebook del comune di nichelino.
- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso e degli art. 14 e 14-bis della L. R. 28/99 ed smi, in materia disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da altre disposizioni.

Nichelino, 09/06/2025

Il Responsabile del Servizio
RUATA SILVIA
(firmato digitalmente)